Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1106/2013 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

(GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione del 14 gennaio 2015	L 9	17	15.1.2015
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione del 29 giugno 2015	L 163	18	30.6.2015
►**M3**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione del 1º settembre 2015	L 228	1	2.9.2015
►**M4**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1821 della Commissione del 9 ottobre 2015	L 265	4	10.10.2015
►**M5**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione dell'8 febbraio 2017	L 34	21	9.2.2017

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 52 (2017/220)

►**C2** Rettifica, GU L 255 del 3.10.2017, pag. 32 (2017/220)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1106/2013 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

— una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

— una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India.

▼M3

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

▼M5

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra	10,3	B931
KEI Industries Ltd, New Delhi	7,7	B925
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra	0,0	B932
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra	0,7	B933
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	12,5	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	6,9	B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B779
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra	6,8	B780
Società elencate nell'allegato	►C2 5,0 ◄	cfr. allegato
Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	►C1 12,5 ◄	B999

▼B

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

▼M3

4. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate nel paragrafo 2 e nell'allegato è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui deve figurare una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, con il seguente testo: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di fili di acciaio inossidabile esportato nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

▼B

Articolo 2

Qualora un produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a) durante il periodo dell'inchiesta (1º aprile 2011 - 31 marzo 2012) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, provenienti dall'India;

b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; nonché

c) successivamente al termine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione,

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco di cui all'allegato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 418/2013 della Commissione, sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

— una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

— una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive del dazio antidumping.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
▼M4 Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd.	Satara, Maharashtra	B121
▼M2 Bekaert Mukand Wire Industries	Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra	B781
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	B781
Bhansali Stainless Wire	Mumbai, Maharashtra	B781
Chandan Steel	Mumbai, Maharashtra	B781
Drawmet Wires	Bhiwadi, Rajasthan	B781
Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai, Maharashtra	B781
Mukand Ltd.	Thane	B781
Panchmahal Steel Ltd.	Dist. Panchmahals, Gujarat	B781
Superon Schweisstechnik India Ltd	Gurgaon, Haryana	B997